



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2016 ANNO I N.2.

Spunti di riflessione sul “Diritto come struttura e come forma”

Un interessante contributo di Alessandro Catelani allo studio di tematiche pur sempre ‘aperte’ di teoria generale del diritto



2016 ANNO I NUMERO 2

di Eugenio De Marco pp. 128-137 articolo rivisto



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA ANNO 2016, I, N.2

SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL “DIRITTO COME STRUTTURA E COME FORMA”

di Eugenio De Marco

Abstract

The paper considers some significant aspects of the work of Alessandro Catelani entitled “Il diritto come struttura e come forma”. The present work is the updated edition published in the year 2013 of a previous work. The present work is related to the general theory of law, such as: the relationships between positive law and society; the formal and structural profiles of the law; the relations between law and justice; the protection of fundamental human rights. Some criticisms are formulated about some classical conceptions of the law and of the legal system. The Author’s perspective is turned towards the doctrine of natural law or updated natural law. The work is the result of a great value commitment and originality of the Author’s thought.

Key words: Legal-positivism, natural law, human rights

Riassunto

Lo scritto prende in considerazione alcuni degli aspetti più significativi dell’opera di Alessandro Catelani “Il diritto come struttura e come forma” pubblicata in edizione aggiornata nel 2013. Si evidenzia come l’opera de quo si collochi nel filone della teoria generale del diritto, trattando temi quali: i rapporti tra diritto positivo, norme morali e società; i profili formali e strutturali del diritto; i rapporti tra diritto e giustizia; la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo. Rilievi critici vengono formulati, sempre nell’opera considerata, in merito a talune classiche concezioni del diritto e dell’ordinamento giuridico, pur muovendosi l’Autore, del quale si apprezzano l’encomiabile impegno nel cimentarsi su tematiche di ampio respiro e l’impulso ricostruttivo efficace e originale, in un’ottica di stampo giusnaturalistico o comunque neogiusnaturalistico.

Parole chiave: giuspositivismo, giusnaturalismo, diritti umani

Professore emerito nell’Università degli Studi di Milano – eugenio.demarco@unimi.it

1. Qualche considerazione preliminare

Le tematiche di teoria generale del diritto non sempre costituiscono oggetto di adeguata attenzione nell’odierna dottrina preferendosi piuttosto anche di frequente rivolgere lo sguardo

Spunti di riflessione sul “Diritto come struttura e come forma” | di Eugenio De Marco pp. 128-137 articolo rivisto

alla puntualizzazione di profili della fenomenologia giuridica spesso molto circoscritti, anche di carattere microsettoriale.

Oggi, infatti, i continui e rapidi, spesso anzi tumultuosi, processi di trasformazione della realtà giuridica nei suoi molteplici aspetti, le contestuali sempre più marcate tendenze alla specializzazione, pur a fronte delle spinte globalizzatrici tipiche dell'epoca contemporanea, costituiscono fattori che finiscono spesso per rafforzare le tendenze allo studio del particolare, che richiamano l'attenzione su aspetti sempre più specialistici di realtà giuridiche in continua trasformazione, di processi di transizione che non sembrano mai arrestarsi, quando non su ibride commistioni tra istituti, ancorché specifici, a cavallo, per così dire, tra il diritto e scienze che giuridiche non sono.

Tematiche, quelle di teoria generale del diritto, sulle quali si sono cimentati nel tempo, seppure su posizioni e con argomentazioni diverse spesso anzi contrastanti, alcuni tra i maggiori esponenti di scuole e correnti di pensiero giuridiche: fautori del normativismo giuridico, dalla scuola analitica del diritto di Austin alla teoria pura del diritto che ha trovato la sua massima espressione nella monumentale opera di Kelsen al quale si deve come è noto la più completa e approfondita ricostruzione in chiave normativistica del diritto e dell'ordinamento giuridico; promotori delle concezioni storiche del diritto, come Savigny, fondatore della scuola storica tedesca, e, sempre nell'ambito della stessa scuola, Puchta; fautori del realismo giuridico – nelle varie articolazioni del pensiero di Holmes (realismo behavioristico nord-americano), di Hägerström e Olivecrona (realismo psicologico scandinavo) o di Ross, cui si deve una sintesi dei punti di vista del realismo psicologico e di quello behavioristico; promotori di concezioni sociologiche ed istituzionali del diritto, in un'ottica improntata alla figura dell'istituzione sociale in Francia nella elaborazione di Hauriou, in una prospettiva sempre istituzionale ma decisamente rivolta al profilo giuridico in Italia nella concezione di Romano. Fino alle successive posizioni volte ad attenuare le differenze tra concezioni in partenza ritenute inconciliabili: posizioni delle quali vanno particolarmente ricordate, seppure a titolo esemplificativo, nel filone normativistico, quelle di Bobbio o di Crisafulli o più recentemente di Modugno, il quale, pur ritenendo che l'aspetto normativo dell'ordinamento giuridico presenti una propria autonomia rispetto agli altri punti da cui si può considerare lo stesso ordinamento, attribuisce ormai scarso significato alla disputa tra concezioni istituzionalistiche e normativistiche; e nel filone istituzionalistico, quelle di Mortati, che ha conformato come è noto al proprio concetto di costituzione materiale la figura dell'istituzione enucleata da Romano, o di Giannini, che ha ravvisato nella plurisoggettività, nella normazione e nella organizzazione gli elementi che debbono tutti necessariamente coesistere perché si abbia un ordinamento giuridico.

2. Diritto positivo, norme morali e società, tra reciproche correlazioni e imprescindibili differenziazioni. Profili formali e strutturali del diritto

Encomiabile appare, senza dubbio, l'impegno profuso da Alessandro Catelani, nella sua opera significativamente intitolata "Il diritto come struttura e come forma", pubblicata in una nuova edizione aggiornata del 2013: un'opera intesa – come si evince dal titolo – a richiamare l'interesse dello studioso del diritto su tematiche di carattere generale, non senza peraltro vagliarne taluni profili alla luce della realtà contemporanea.

L'opera è improntata – come si legge già nella Prefazione – sul diritto come "un aspetto necessario, una dimensione indispensabile dell'esistenza di ciascuno" che "si rende necessario per assicurare l'esistenza stessa della vita associata, di quella vita associata della quale nessuno può fare a meno" (Catelani 2013: 7). Onde l'indefettibilità, in ogni società, di un complesso sistematico di norme di diritto positivo che plasmano la stessa società.

Una positività, peraltro, quella del diritto e delle sue norme, che, nel pensiero dell'Autore, da una parte, non prescinde da una visione delle norme morali, in quanto ritenute divine, quali norme superiori a quelle positive, in quanto norme umane: senza che però, a meno che non si voglia ricadere in uno Stato teocratico, una società possa basare la sua esistenza sulle sole norme morali, prescindendo dall'esistenza di un complesso sistematico di norme di diritto positivo. Onde una visione delle norme morali come "norme pregiuridiche", inidonee a sostituire quelle di diritto positivo, che per lo Stato assumono un valore di norme "ipotetiche", a fronte dell'imperatività categorica delle norme giuridiche (Catelani 2013: 155 s.).

Mentre, d'altro canto, l'indefettibilità di un complesso sistematico di norme di diritto positivo volte a plasmare la società non comporta affatto – sempre nella concezione dell'Autore – l'identificazione delle norme con la stessa società, configurata come mero "oggetto di una regolamentazione normativa", "elemento passivo" della norma quale "elemento vivificante della realtà giuridica" (Catelani 2013: 33 ss.).

Prende corpo, in questo contesto, una configurazione del diritto come "forma" volta a disciplinare i rapporti intersoggettivi; una forma nella quale Alessandro Catelani esplicitamente ravvisa il fattore che "costituisce il dover essere, al quale compete di plasmare il contenuto, la materia, costituita dai rapporti sociali"; mentre la materia viene intesa come "il contrario della forma,... tutto quello che viene plasmato, modellato dalla forma, e cioè dal diritto", viene identificata con "la società, il corpo sociale, che costituisce la materia grezza della forma".

Onde le qualifiche, sempre nell’ottica dell’Autore, della forma, con la quale egli identifica il diritto, come la stessa “causa della norma giuridica”, come “aspetto sensibile dei rapporti intersoggettivi”, come “idea”, “schematizzazione del reale”, come necessaria “proposizione logica” che prescrive un comportamento: e tutto questo nel contesto di una “sistematicità e ragionevolezza dei sistemi normativi”, un contesto che fa di ciascun diritto positivo, sempre che sia correttamente interpretato, espressione di per se stesso di razionalità (Catelani 2013: 51 ss.).

Strettamente consequenziale alla configurazione del diritto nel suo rapporto con la società percorsa da continui processi di trasformazione e quindi in perenne divenire e alla categoricità delle norme giuridiche è la “natura strutturale” del diritto. Diritto che viene concepito appunto come una “struttura”, vale a dire come “una forma caratterizzata da rigidità”, sicché solo le relazioni intersoggettive caratterizzate da rigidità hanno – sempre nella costruzione sistematica dell’Autore – carattere giuridico. Mentre l’ordinamento giuridico viene inteso come la complessa struttura risultante dai singoli rapporti definiti dalle norme giuridiche nell’ambito della società, rapporti che sono come cellule costitutive della struttura ordinamentale (Catelani 2013: 61 ss.).

3. Critiche mosse ad alcune delle principali concezioni del diritto

Uno degli aspetti che suscitano maggiore interesse nella concezione del diritto avanzata dall’Autore è rappresentato dai rilievi mossi ad alcune delle principali teorizzazioni del diritto avanzate nel corso del tempo e richiamate in precedenza (cfr. supra, § 1). Rilievi non sempre condivisibili, almeno ad avviso di chi sta scrivendo, ma che denotano sicuramente l’impegno intellettuale e le capacità argomentative di Alessandro Catelani.

Particolare attenzione richiamano le posizioni assunte dall’Autore da una parte nei confronti della teoria istituzionale del diritto di Santi Romano e dall’altra rispetto alla teoria normativistica pura di Hans Kelsen.

Nella contrapposizione tra norma – quale entità plasmante – e società – quale materia plasmata – sta un elemento di distacco della concezione di Alessandro Catelani dalla teoria istituzionale del diritto di Santi Romano.

Non occorre certo qui ricordare come il concetto di diritto venga ricondotto da Santi Romano al concetto di società, come venga anzi ravvisata una correlazione reciproca tra diritto e società (*ubi ius ibi societas e ubi societas ibi ius*): intesa la società non come mero rapporto tra gli individui che la compongono, bensì come un’entità che costituisce, anche formalmente ed estrinsecamente, un’unità concreta, distinta dagli individui in essa compresi ed effettivamente costituita (Romano 1977: 26 ss.). Sicché, con riguardo al dato normativo, quella di Romano

appare una concezione che tende a ridimensionare l'aspetto normativo del diritto, declassandolo a secondario e derivato.

Concezione alla quale Alessandro Catelani ritiene di opporre una visione della società quale realtà che costituisce soltanto la sostanza, il presupposto del diritto, ma non è il diritto: diritto che attiene invece al mondo del “dover essere” e non dell'essere. Onde l'instaurarsi di un rapporto nel quale “l'elemento vivificante della realtà giuridica è la norma, mentre la società ne è l'elemento passivo”. L'identificazione del diritto con la società viene anzi ritenuta fonte di legittimazione di qualunque illegalità (Catelani 2013: 33 ss.).

Anche se resta pur sempre il problema – almeno così sembra a chi sta scrivendo – della “positività del diritto come provenienza delle norme giuridiche dagli organi esponenziali di una società organizzata”. Se, infatti, “le norme della società sono quelle che promanano da quegli organi che concretamente appaiono esponenziali della collettività, e perciò la rappresentano” (Catelani 2013: 85 ss.), qualche interrogativo potrebbe anche sorgere in merito alla ripetuta asserzione dell'Autore sul primato del diritto sulla società.

La concezione del diritto che traspare dall'opera di Alessandro Catelani denota, invero, una chiara impronta normativistica. Basti pensare alle ripetute affermazioni dell'Autore in merito alla società come oggetto di una regolamentazione normativa.

Lungi da qui l'idea, peraltro, di una disamina di contenuti dell'opera di Alessandro Catelani in relazione alla monumentale complessità del pensiero kelseniano. Basti soltanto qualche fugace spunto di riflessione su taluni passaggi dello scritto qui considerato.

Ci si limita così a rilevare, sia pure a titolo meramente esemplificativo ed in modo estremamente sommario, come, da una parte, nel contesto di una interna coerenza dei sistemi giuridici normativi, il principio della gerarchia delle fonti nell'ambito di un ordinamento sovrano comporti, nel pensiero di Alessandro Catelani, l'inserimento degli stessi atti negoziali, siano essi pubblici o privati, nella gerarchia delle fonti (Catelani 2013: 131 ss.). Ed è propria di Hans Kelsen – non occorre neanche ricordarlo – la più compiuta teorizzazione (seppure in un'ottica non certo storicistica, bensì di carattere logico-teoretico) del carattere normativo non solo delle statuizioni generali e astratte del legislatore, ma anche di quelle individuali e concrete del giudice e della pubblica amministrazione. Lo stesso negozio giuridico tra privati è considerato dal Kelsen “una fattispecie produttrice di norme”, pur trattandosi non di norme autonome, bensì “di norme in collegamento con le norme giuridiche generali che stabiliscono le sanzioni” (Kelsen, 1977: 108 ss.; e, più diffusamente, 1975: 267 ss., 287 ss., 293 ss.).

D'altra parte, però, Alessandro Catelani respinge il richiamo ad una *Grundnorm* di stampo kelseniano ritenendo che i rapporti tra le norme debbano essere ricondotti al concetto di forma e di struttura e che pertanto siano “soltanto i principi giuridici generali quelli che regolano le

norme...” e che la “validità del diritto degli ordinamenti originari e sovrani non è da trovare in una Grundnorm, ma è da intendere come un dato di fatto, quale è costituito dalla presenza di una società organizzata sulla base di un determinato complesso normativo” (Catelani 2013: 136 ss.).

Ed ancora, dall’opera di Alessandro Catelani emerge una visione statocentrica del diritto, vale a dire di un “diritto positivo....tuttora fundamentalmente imperniato sulla sovranità statale”, non esistendo, sempre nella visione dell’Autore “una società senza lo Stato, perché non esiste una società che non sia organizzata in forma di Stato”, essendo “la forma statale....un attributo inscindibilmente connesso all’esistenza di qualunque società (Catelani 2013: 93 ss.). Una visione, questa, nella quale sembrano riecheggiare le influenze di scuole normativistiche non pervenute alle estreme conseguenze del normativismo kelseniano.

In definitiva, quindi, pur non mancando nell’opera di Catelani taluni fugaci richiami al progressivo cedimento da parte dello Stato di quote di sovranità ad organizzazioni internazionali, si sottace – vuoi per non ampliare eccessivamente il discorso vuoi per intima convinzione – lo sviluppo di quelle dimensioni sovranazionali del diritto, di quei processi di globalizzazione che, nonostante l’emergere a volte di pulsioni statualistiche, rappresentano un aspetto fondamentale del quadro giuridico contemporaneo.

4. Diritto e giustizia: norme morali e tutela dei diritti inviolabili dell’uomo

Un profilo che assume particolare rilievo nell’opera di Alessandro Catelani è rappresentato dal rapporto tra diritto e giustizia: un rapporto che l’Autore ritiene non possa prescindere da una reciproca compenetrazione.

Pur non escludendo infatti – né potrebbe essere altrimenti se si considerano tante esperienze non solo del passato ma anche recenti e attuali – che il diritto positivo, proprio per il fatto di essere creazione umana e non divina, possa esprimere anche deviazioni dai principi etici, l’Autore ritiene comunque che lo stesso diritto positivo si ponga “in correlazione con quell’aspetto dell’etica che concerne i rapporti intersoggettivi, e quindi con la giustizia”: onde l’impossibilità di considerare la norma giuridica come norma necessariamente estranea alla morale, al punto da fare ravvisare allo stesso Autore il carattere patologico della mancanza di coincidenza tra le norme morali e le norme di diritto positivo (Catelani 2013: 160 ss.).

Presenterebbero, invece, un carattere transeunte gli ordinamenti difformi da principi etici: carattere che l’Autore ritiene di poter trarre dall’esperienza storica, almeno – si potrebbe aggiungere – quella più recente.

Si apre, a questo punto, il discorso sui diritti umani intesi quali diritti inviolabili dell’uomo come persona.

Trattasi, peraltro, di tematica – è superfluo ricordarlo – dai confini difficilmente delimitabili e sulla quale si sono nel tempo cimentati non solo giuristi, ma anche filosofi, politologi e storici del diritto, in ottiche le più disparate e spesso non facilmente conciliabili.

Basti pensare alle distanze che intercorrono tra le originarie e comunque più risalenti concezioni giusnaturalistiche, specialmente quelle dei teologi e moralisti cristiani che individuavano un complesso di diritti spettanti all'uomo *jure naturae*, diritti inviolabili e intangibili, prezioso patrimonio della persona nella società civile ordinata secondo la legge naturale e pertanto diritti cui doveva andare il rispetto di tutti poiché il negarli e disconoscerli avrebbe comportato una violazione dell'ordine voluto dallo stesso Autore della natura; e il moderno giusnaturalismo il cui fulcro – nella concezione del suo fondatore Ugo Grozio – è costituito dalla nozione di *jus* come diritto riferito alla persona – e nella cui ottica – improntata ad un carattere umano e laico (Cesarini Sforza 1938: 91 ss. e 134) si sviluppa “la compiuta elaborazione dei diritti naturali dell'uomo”, “intesi come diritti...individuabili con la ragione, che esistono a prescindere da ogni volontà...e a prescindere dalla loro realizzazione attraverso norme giuridiche positive” (Facchi 2007: 29 s.).

Onde anche la configurazione – nelle concezioni giusnaturalistiche, al di là delle loro diverse matrici – dei diritti umani come espressione della dignità umana, come diritti intesi quale espressione di uno status connaturato alla stessa persona in quanto tale, indipendentemente da qualsiasi riconoscimento sul piano del diritto positivo o dalla contingente volontà dei detentori del potere d'imperio.

Ma anche a prescindere dai presupposti ideologici di matrice giusnaturalistica tende sempre più ad affermarsi una visione della persona umana investita di un patrimonio indisponibile di diritti che lo Stato deve riconoscere, in un contesto di priorità della persona nella sua dignità e totalità rispetto allo Stato: e quindi sottratti a ogni potere dispositivo dello stesso Stato anche a livello di revisione costituzionale. Dignità in forza della quale la persona, ogni persona quali che siano il suo status, la sua appartenenza, la sua cittadinanza, viene prima dello stesso Stato e di ogni altro ordinamento sovrastante: pur senza ricadere in questa o quella visione giusnaturalistica dell'uomo di matrice etico-religiosa o razionalistica. Ed un particolare rilievo assume, nel nuovo contesto, il fenomeno della internazionalizzazione della protezione dei diritti dell'uomo, nella sua dignità di persona in quanto tale, pur non essendo il concetto di dignità umana di agevole traduzione in termini giuridici, come del resto si evince dai molteplici ambiti di interessi scientifici in cui viene in considerazione, da quello filosofico a quello storico a quello religioso e anche a quello medico e scientifico oltre che a quello giuridico: un concetto, invero, che “si mostra via via sempre meno decifrabile, anche a fronte delle numerose sfaccettature di cui tutte queste sfere lo arricchiscono” (Pirozzoli 2012: 3). Ma il cui comune denominatore, il cui fattore qualificante sotto lo stesso profilo giuridico è quello di investire la

persona nella sua totalità, onde la sua caratterizzazione per una carica potenziale, per una forza dinamica suscettibile di continua espansione, con conseguente necessario e continuo adeguamento delle formule giuridiche riferibili al concetto di dignità.

Ma non è questo il luogo per affrontare tematiche così vaste, delle quali si è voluto far cenno per la complessità, del resto ben nota.

Quel che invece va qui sottolineata è la chiara impronta giusnaturalistica del pensiero di Alessandro Catelani: una impronta che ad avviso dell'Autore comporta che "Quando si parla di diritti umani o di diritti inviolabili dell'uomo, si fa riferimento non già al fenomeno giuridico propriamente inteso, quale realtà strutturale e formale, bensì a situazioni soggettive conformi a precetti etici, dei quali fanno proprio il contenuto, rendendolo giuridicamente coattivo": "... situazioni [che] non possono avere una loro validità indipendentemente dal riconoscimento di norme morali, nelle quali hanno necessariamente il loro fondamento" (Catelani 2013: 181).

Non si intende certo prendere in questa sede posizione in merito alla caratterizzazione in senso giusnaturalistico, o neogiusnaturalistico, del pensiero dell'Autore in merito alla tematica dei diritti inviolabili della persona umana, una tematica che registra – è inutile ripeterlo – disparità incolmabili di posizioni, frutto di posizioni ideologiche spesso di carattere pregiuridico.

Quel che però ci si può limitare ad osservare è che la concezione dei diritti umani propria dell'Autore è in piena e logica sintonia con una positività, quella del diritto e delle sue norme, che, nel pensiero dello stesso Autore, non può prescindere da una visione delle norme morali, in quanto ritenute divine, quali norme superiori a quelle positive, in quanto norme umane: pur senza per questo ricadere in una società che debba basare la sua esistenza sulle sole norme morali, prescindendo dall'esistenza di un complesso sistematico di norme di diritto positivo.

5. Qualche riflessione conclusiva sullo sviluppo del pensiero di Alessandro Catelani e sul suo approccio a problematiche che coinvolgono la stessa essenza della fenomenologia giuridica.

Diversi altri sono i profili della fenomenologia giuridica presi in considerazione nell'opera di Alessandro Catelani. Profili spesso problematici che coinvolgono peraltro tematiche di fondo di indubbio interesse anche relative all'organizzazione e al funzionamento dell'ordinamento statale: dalle garanzie dello Stato di diritto all'indipendenza dell'ordine giudiziario nell'esercizio dall'attività interpretativa a fronte in particolare del potere esecutivo; dalla visione della Costituzione come "complesso di norme espressione di indirizzo politico" alla correlata "politicalità delle scelte della Corte costituzionale" nell'attuazione dei precetti della Costituzione. E molti altri profili ancora, tutti nell'ottica del filone logico di pensiero che contraddistingue la posizione dell'Autore (Catelani 2013: 263 ss., 273 ss., 283 ss.).

Ma anche sulla base dei profili e degli aspetti considerati nei precedenti paragrafi è possibile trarre qualche conclusione in merito all'opera di Alessandro Catelani.

Bisogna, anzitutto, riconoscere il merito dell'Autore di essersi cimentato su tematiche che sempre hanno tormentato la dottrina e il pensiero giuridico. Tematiche che hanno registrato prese di posizione anche notevolmente discordanti, frutto di matrici ideologiche diverse oltre che di differenziate impostazioni metodologiche da parte dei numerosi studiosi.

Indubbiamente l'impostazione di Alessandro Catelani risente, come del resto già evidenziato, di una impronta di carattere giusnaturalistico, come si evince dalla conclamata validità morale del fenomeno giuridico: una validità morale che non consente di disconoscere il "significato etico del diritto positivo", la validità sul piano etico della norma giuridica (Catelani 2013: 169 s.).

Tale impronta giusnaturalistica non inficia, peraltro, sempre nel pensiero dell'Autore, il carattere della "positività del diritto come provenienza delle norme giuridiche dagli organi esponenziali di una società organizzata", l'attinenza della positività alla "effettiva inerenza a un certo corpo sociale". Non viene, quindi, vanificato il principio di effettività, quale principio da intendere, sempre nell'ottica dell'Autore, "in riferimento all'esistenza del diritto, alla sua positività, e non invece, come lo si intende comunemente, con riguardo alla effettiva osservanza dei singoli precetti nei quali si scompone" (Catelani 2013: 86 s.).

Un'opera, in definitiva, quella di Alessandro Catelani, di cui si possono condividere o meno gli assunti, le posizioni prospettate; né potrebbe essere altrimenti, dato l'oggetto della stessa opera. Ma un'opera che esprime, nell'organicità del filone di pensiero, nella logica argomentativa, nell'impulso ricostruttivo efficace ed originale, l'encomiabile capacità dell'Autore di cimentarsi su tematiche di ampio respiro, risalenti ma pur sempre attuali.

Riferimenti bibliografici

Austin J. (1832), *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray)

Bobbio N. (1958), *Teoria della norma giuridica* (Torino: Giappichelli)

Cassese S., Giannini M.S. (2000), *Dallo Stato monoclasse alla globalizzazione* (Milano, Giuffrè, Quaderni della Rassegna parlamentare, ISLE)

Catelani A. (1998), *Il diritto come struttura e come forma* (Torino: Giappichelli)

Catelani A. (2013), *Il diritto come struttura e come forma* (Soveria MAnelli: Rubbettino)

Cesarini Sforza W. (1938), *Storia della filosofia del diritto in compendio* (Pisa: Vallerini)

Crisafulli V. (1970), *Lezioni di diritto costituzionale, I, Introduzione al diritto costituzionale italiano* (Padova: CEDAM)

Facchi A. (2007), *Breve storia dei diritti umani* (Bologna: Il Mulino)

Giannini M.S. (1990), *Le relazioni tra gli elementi degli ordinamenti giuridici* (Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4)

Grozio U. (1625), *De iure belli ac pacis* (Amsterdam)

Hägerström A.A.T. (1927), *Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen römischen Rechtsanschauung* (Uppsala e Leipzig, Almqvist & Wiksell)

Hauriou M. (1925), *La théorie de l'institution et de la fondation (Essai de vitalisme social)*, Paris, Cahiers de la nouvelle journée, n. 4

Holmes O.W. (1897), *The Path of the Law* (Harvard Law Review)

Kelsen H. (1910), *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatz* (Tübingen: J. C. B. Mohr)

Kelsen H. (1925), *Allgemeine Staatslehre* (Berlin: J. Springer)

Kelsen H. (1934), *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik* (Wien: Franz Deuticke); traduz. in italiano (1977, V ediz.) *Lineamenti di dottrina pura del diritto* (Torino, Einaudi)